

Newsalert

Newsletter Arbitrati e Contenzioso

Decreto ingiuntivo europeo: in caso di opposizione, spetta al creditore attivarsi

Lo scorso 31 gennaio 2019 è stata pubblica la sentenza n. 2840 /19 che la Suprema Corte ha pronunciato a Sezioni Unite in materia di ingiunzione di pagamento europea, di cui al Regolamento CE n. 1869/2006 (il "**Regolamento**").

Le questioni affrontate, per la prima volta in maniera così dettagliata, attengono all'ampiezza dei poteri del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo europeo in seguito all'opposizione e ai correlati oneri in capo alle parti, in particolare con riferimento al creditore ricorrente.

Come noto, ai sensi del Regolamento l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo si risolve in una manifestazione generica di contestazione della fondatezza dell'ingiunzione, come tale non assimilabile ad un'opposizione a decreto ingiuntivo secondo il diritto italiano.

Con riguardo alla prosecuzione del giudizio, il Regolamento lasciava ai singoli Stati Membri di decidere con quali forme ed entro quali termini l'opposizione sarebbe dovuta proseguire.

Poiché il legislatore italiano non vi ha mai provveduto, si è assistito a numerose pronunzie che hanno variamente deciso sul punto, creando una incertezza tale da disincentivare il ricorso a tale strumento transnazionale.

Le Sezioni Unite intervengono fornendo dei principi utili a chiarire le modalità di passaggio dall'ingiunzione di pagamento europea alla tutela di diritto interno, certamente importante per il recupero dei crediti pecuniari vantati nella dimensione dell'Unione.

Nello specifico, nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha affermato che:

(i) l'individuazione della disciplina applicabile per la fase dell'opposizione non è ricavabile in via interpretativa dalle disposizioni sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'articolo 645 del c.p.c., nè spetta al giudice dell'ingiunzione. Essa è rimessa allo stesso creditore, il quale dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della

comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento;

(ii) nello specifico, il giudice dell'ingiunzione dovrà limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, a invitare il creditore a esercitare l'azione secondo la procedura civile ordinaria che sarà suo onore individuare. Non compete dunque al giudice dell'ingiunzione l'individuazione delle regole di diritto processuale interno da adottare;

(iii) l'inosservanza del termine indicato dal Giudice determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'articolo 307, comma 3, c.p.c.: infatti, la corretta esegesi dell'articolo 17 del Regolamento sarebbe nel senso che il giudizio secondo le regole ordinarie dovrebbe procedere su un atto di impulso del creditore;

(iv) per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore, la litispendenza si determina con riferimento al deposito della domanda di ingiunzione Europea.

Al giudice – italiano – dell'ingiunzione di pagamento europeo non compete quindi di individuare quali siano le regole di ordinaria procedura civile da seguire. Sarà il creditore a doverlo fare, introducendo un giudizio secondo la disciplina processuale civile ordinaria e secondo la forma processuale applicabile alla natura della situazione creditoria azionata (si pensi, ad esempio, al giudizio a cognizione piena introdotto con atto di citazione o al rito del lavoro).

I professionisti del nostro Dipartimento di Contenzioso sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sulla tematica.

Contatti Soci

Prof. Silvio Martuccelli

Partner – Chiomenti
Litigation Department
T. +39 02 7215 71
T. +39 06 4662 21
silvio.martuccelli@chiomenti.net

Luca Ferrari

Partner – Chiomenti
Litigation Department
T. +39 02 7215 71
luca.ferrari@chiomenti.net